

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 22/04/2021

FATTO

Parte ricorrente ricorre a questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto il 6 agosto 2014 ed estinto anticipatamente il 31 luglio 2015, senza alcun rimborso per il pro quota delle commissioni non maturate. Pertanto, in questa sede, parte ricorrente chiede, richiamata la pronuncia cd. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, il complessivo importo di € 1.375,00 a titolo di commissioni finanziarie e di costi riferibili al periodo di finanziamento non goduto, oltre interessi.

L'intermediario chiede che il ricorso venga rigettato. In via preliminare contesta l'insussistenza di un'idonea procura. Quanto al merito, sottolinea come la natura della commissione finanziaria percepita dall'agente sia indicata in modo trasparente al punto 3.1 del SECCI e come tale costo corrisponda esattamente ai "*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*" e come tale sia stata integralmente corrisposta all'agente/mediatore.

DIRITTO

L'orientamento ormai consolidato di questo Arbitro è noto, orientamento secondo cui, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione sono senz'altro rimborsabili, per la parte non maturata, gli oneri e



costi *recurring*. Ed è altrettanto noto che per tali costi, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Tale consolidato orientamento (che copre anche il tema degli oneri assicurativi, laddove sopportati dal cliente, è stato di recente integrato dopo la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, secondo cui l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*. In tale prospettiva con la Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il principio di diritto, secondo cui "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità*" ed in mancanza di "*una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi*". Pertanto, in applicazione di tale principio, il Collegio di Coordinamento ha individuato quale "*criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile*" "*quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*", con l'effetto che "*la riduzione dei costi *up front* può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*".

Ciò premesso sulle questioni di diritto poste dalla presente vicenda, occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso, in quanto la procura in atti, firmata da parte ricorrente, difetta dell'autenticazione della firma. L'eccezione è infondata secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro in quanto alla procedura ABF non sono applicabili le formalità di cui all'art. 83 cpc.

Venendo al merito, risulta dal conteggio estintivo prodotto che il finanziamento di cui si discute è stato estinto scadute 10 rate sulle 120 totali previste dal contratto, in corrispondenza della data del 31 luglio 2015. In proposito va notato che la diversa indicazione effettuata dall'intermediario secondo cui il finanziamento sarebbe stato estinto al 30 settembre 2014 in corrispondenza della rata n.10 deve essere considerata un errore tenuto conto che il finanziamento ha avuto decorrenza dal 1° ottobre 2014 e che, comunque, tale diversa indicazione non trova riscontro documentale.

Sempre dal conteggio estintivo emerge che nessun rimborso è stato effettuato al momento dell'estinzione. Dal contratto emerge, poi, per quanto rileva in questa sede, che al finanziamento è stata applicata un'unica commissione, dichiarata non rimborsabile in caso di estinzione anticipata, che si riferisce a varie voci (acquisizione documentale, informazioni commerciali, costo attività di analisi e delibera, notificazione degli atti, gestione del trattamento dati, archiviazione dati e documenti) oltre alla contribuzione Enasarco e ai compensi fissi per l'attività di promozione e collocamento della rete distributiva, senza alcuna suddivisione per ciascuna di esse.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi tale commissione omnicomprensiva è da considerarsi *recurring* ("*archiviazione dati e documenti*"); pertanto gli importi dovuti a parte ricorrente devono essere calcolati come segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.495,41	Tasso di interesse annuale	8,93%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	323,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	91,67%
Data di inizio del prestito	31/08/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	85,91%

rate pagate	10	rate residue	110	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni Intermediario				1.500,00	Recurring	91,67%	1.375,00	0,00	1.375,00
Totale				1.500,00					1.375,00

Su tale somma sono dovuti gli interessi dal reclamo che costituisce messa in mora.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.375,00, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA